

in modo alcuno, che per via & mezzo di strumenti Schiauinali, cio  
è passati almeno d'auanti a uno schiauino & a vn' segretario della  
terra, che il Senato rappresentano; & così tali contratti a libri publi-  
ci registrano. Et per procedere cautamente nelle compere de detti  
stabili, ci sono bonissimi & espediti ordini, talche in capo a quindici,  
o sedici mesi al piu lungo, il comperatore fatti li debiti atti, & ci-  
rimonie vien' sicuro della cosa cōperata, in modo che mai per tem-  
po alcuno gli puo esser messa in compromesso, o per essa cosa alcu-  
na addimandatagli. Così mediante questi ordini il venditore truo-  
ua prestamente da vendere il suo, & il comperatore facilmente assi-  
cura la sua compera, che non bisogna cautione, piaggi o, altri mal-  
leuadori per la cosa venduta; come s'usa in alcune altre Prouincie:  
Ma si bene li beni mobili, per facilitare i negocij, come mercantie,  
oblighi, & cedole fatte per notaio, o di mane priuate si possono  
vendere, impegnare, & contrattare per ogni via, sia per iscrittura  
publica, o priuata.

I contratti de maritaggi sono diuersi, secondo che le parti fra loro si accordano; & prima quando padre, o madre marità le figliuole, da ordinariamente al genero qualche somma di danari alla ma-  
no, sopra la dote a buon' conto, senza pero escludere esse figliuole  
dell' heredità. Poscia alla morte del padre & della madre defalcate  
quelle somme state date, & riseruati i feudi nel modo già mentiona-  
to, si diuide la heredità (come di sopra si disse) fra i figliuoli maschi  
& le femmine per eguale portione: Similmente huomini & donne,  
quando sono liberi di se, fanno fra loro varij cōtratti di mariag-  
gio, secondo che a loro pare & piace. Sarà vn' huomo ricco, che fara  
doario alla moglie di qualche somma di danari in caso, che egli in-  
nanzi a lei morisse, & così morendo, essa non hara poi altro del ma-  
rito, che quel doario, insieme coh la sua dote: Parimente la donna  
farà simile, o dissimile dono al marito con le medesime conditioni.  
Ma se non fanno patti fra loro, come della maggior parte de mari-  
taggi accade, quando l'una o, l'altra parte si muore, usano fra il vi-  
uente & i figliuoli, & se figliuoli non vi sono, fra li più prossimi pa-  
rēti del morto, diuidere per metà tutti li beni mobili & i beni con-  
quistati, tanto mobili che immobili, eccetto i feudi, di quali si dispo-  
ne nel modo & forma già descritto poco indietro. Et parimente si  
diuidono per metà, tutte le case, & heritaggi contenuti nel distretto  
d' Anuersa, insino alle già dette baglie; & così tutte le rendite vgnéti  
dall' una, & dall' altra parte, alienate tanto per riscattamento, che  
per venditione, o cambio. Ma le rendite, & similmente tutti altri  
beni